

COMUNICATO SINDACALE

Diritto alla fruizione di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.

Il **diritto** dei lavoratori della scuola di usufruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari è un principio chiaramente sancito **dall'art. 15, comma 2, del CCNL Scuola 2006-2009**, il quale stabilisce che : *“Il dipendente [...] ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”*.

Il CCNL 2019-2021 (art. 35 comma 12) ha esteso tale diritto anche al personale a tempo determinato.

La specificità della motivazione nella recente giurisprudenza della Cassazione.

Recentemente, l'ordinanza della Cassazione n. 12991/2024 del 13.05.2024 ha affermato la legittimità del diniego alla fruizione del permesso, opposto da un D.S in un caso in cui l'eccessiva genericità della motivazione adottata non lasciava intendere quale motivazione dovesse in concreto giustificare l'assenza dal lavoro.

Pertanto, la soluzione data dalla Cassazione al singolo caso di specie **non muta** - né del resto potrebbe farlo - il consolidato equilibrio, definito dal CCNL, tra l'esercizio del diritto dal parte del personale ed il potere discrezionale del Dirigente, che **può esercitare esclusivamente un controllo limitato ai soli aspetti formali della richiesta** del dipendente, senza sindacare la validità delle motivazioni, personali o familiari, addotte. In altri termini, la valutazione da parte del D.S. non può mai trasformarsi in un controllo discrezionale sui motivi adottati dal dipendente. Il Dirigente si limiterà a verificare la correttezza formale della richiesta, senza entrare nel merito delle motivazioni personali o familiari, purché queste siano documentate con autocertificazione e sufficientemente esplicitate.

Limiti ai controlli e normativa vigente.

Secondo la normativa vigente, ossia il DPR 445/2000, art. 71, le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni possono riguardare solo ed esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ossia dati già in possesso della pubblica amministrazione. Non è dunque consentito al D.S. operare controlli successivi sui permessi concessi, ovvero richiedere documentazioni o ulteriori giustificazioni relativi ai motivi personali o familiari di cui all'art. 15 CCNL 2006/2009, i quali, per loro natura, non sono sempre certificabili.

Questo principio è stato chiaramente espresso dall'ARAN, che ha ribadito che i Dirigenti Scolastici non hanno alcuna facoltà di entrare nel merito delle motivazioni personali indicate dal dipendente. Ogni tentativo di richiedere ulteriori documentazioni, informazioni aggiuntive o prove ulteriori oltre l'autocertificazione, ovvero operare controlli o verifiche successive, rappresenta una violazione dei diritti del lavoratore tutelati dal CCNL e dalle normative vigenti.



SEGRETERIA PROVINCIALE DI PALERMO

Via Libertà 78 – 90143 -Tel. (091) 6258927-309697 - FAX (091) 6264424

E-mail: sicilia.pa@snals.it

Invito al rispetto dei diritti del personale.

Lo SNALS Confisal di Palermo invita pertanto tutto il personale della scuola a segnalare prontamente qualsiasi abuso o violazione in materia di diritto ai permessi retribuiti.

Invitiamo altresì i Dirigenti Scolastici ad attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal CCNL e dalla normativa, evitando comportamenti che potrebbero configurarsi come illegittimi.

Palermo, li 30/10/2024

Il Segretario Provinciale
Avv. Giovanni Provenzani